

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1970

relativa alla sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo dei cereali

(70/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione del 22 luglio 1964, la Commissione ha istituito una sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo dei cereali ⁽¹⁾ ;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta la necessità di talune modifiche della succitata decisione al fine di conferire maggiore efficacia a detta sezione ;

considerando che l'importanza delle modifiche rende necessaria la rielaborazione completa del testo al fine di conservarne la chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

Il testo della decisione del 22 luglio 1964 relativa alla creazione di una sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo dei cereali, è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1 »

1. È istituita una sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo dei cereali, in seguito denominata « sezione riso ».

2. In seno alla sezione riso sono rappresentate le seguenti categorie economiche : produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori del settore agricolo e di quello alimentare e consumatori.

Articolo 2

La sezione riso può venire consultata dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, ed in particolare sulle misure che la Commissione dovrà adottare nel quadro di detti regolamenti.

Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione riso su una questione che rientri nella competenza di quest'ultima e in merito alla quale il parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

(¹) GU n. 122 del 29.7.1964, pag. 2051/64.

Articolo 3

1. La sezione riso è composta di ventuno membri.
2. I seggi sono attribuiti come segue :
 - sette ai produttori di riso ;
 - tre alle cooperative del riso ;
 - due all'industria risiera ;
 - uno alle industrie utilizzatrici di riso e di rottura di riso ;
 - due al commercio di riso ;
 - quattro ai lavoratori agricoli e ai lavoratori del settore alimentare ;
 - due ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri della sezione riso sono nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali e di consumatori costituite a livello della Comunità, più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso. Per ogni seggio, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri della sezione riso restano in carica per tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri della sezione riso restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione oppure al rinnovo del mandato.

In caso di decesso di un membro della sezione riso, di dimissioni volontarie o di cessazione d'appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco dei membri viene pubblicato dalla Commissione, a titolo d'informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

La presidenza della sezione è affidata al presidente del Comitato consultivo dei cereali.

La sezione riso elegge due vicepresidenti per la durata di tre anni. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti, la sezione riso può completare con altri membri l'ufficio della presidenza.

In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate in seno alla sezione stessa.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori della sezione riso.

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale cui fa capo la categoria stessa ad assistere alle riunioni della sezione riso. Allo stesso modo il presidente può invitare a partecipare ai lavori della sezione riso in qualità di esperto, chiunque abbia competenza specifica riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

La sezione riso può formare nel proprio ambito gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. La sezione riso si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione riso, del suo ufficio di presidenza e dei suoi gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria della sezione riso, del suo ufficio di presidenza e dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni della sezione riso vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere della sezione riso, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale la sezione riso avrà ad esprimere il suo parere.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni, trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, la sezione riso redige le conclusioni comuni, che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni della sezione riso vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri della sezione riso sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel quadro dei lavori della sezione, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato. In questo caso, alle riunioni assistono soltanto i membri della sezione riso ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in funzione dell'esperienza acquisita. »

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY